



FEDERAZIONE
ITALIANA
SINDACATI
TERZIARIO



Statuto

Federazione Italiana Sindacati Terziario

Fist Cisl - Via dei Mille 56 – 00185 Roma
Cf. 97802200580
mail: fist@fistcisl.it - pec: fist.nazionale@pec.it



Statuto F.I.S.T. – proposte di modifica approvate dal Consiglio Generale FIST Nazionale del 15 dicembre 2016 e deliberate dal Congresso Nazionale Fist del 7-9 giugno 2017 e con gli adeguamenti approvati dal CG Fist del 22-11-2017

Premessa allo Statuto

PATTI DI UNIFICAZIONE DELLE FORZE SINDACALI DEMOCRATICHE

I

Le forze sindacali resesi libere ed indipendenti da ogni forma di influenze esterne, convinte che, senza la faziosità di chi voleva fare dei Sindacati veri e propri strumenti di partito, l'esperimento unitario iniziato dopo la liberazione si sarebbe potuto realizzare, solennemente concordano e decidono di riunificarsi in una sola Organizzazione.

II

La nuova Organizzazione sorge per stringere in un unico volontario vincolo sindacale tutti i lavoratori italiani che - convinti della necessità di respingere un sindacalismo forzato, ispirato e diretto da correnti politiche ideologiche - vogliono impostare il movimento sindacale all'autogoverno delle categorie esercitato nel quadro della solidarietà sociale e delle esigenze generali del paese.

III

La nuova Organizzazione unificata afferma la sua decisa volontà di tutelare la dignità ed il rispetto della persona umana come condizione primaria di vera giustizia sociale e proclama i seguenti fondamentali diritti dei lavoratori, che prende solenne impegno di difendere e propugnare:

- 1. diritto al lavoro, come naturale mezzo di vita, e della sua libera scelta;*
- 2. diritto alla giustizia sociale, fondamentale mezzo di pace duratura nella convivenza civile;*
- 3. diritto all'inserimento delle forze di lavoro negli organi che determinano gli indirizzi della politica economica del Paese;*
- 4. diritto alla garanzia ed alla stabilità dell'occupazione, nella più ampia libertà individuale e familiare;*
- 5. diritto all'assistenza ed alla previdenza contro ogni concessione paternalistica, da realizzare attraverso una legislazione che garantisca stabilmente il soddisfacimento delle esigenze dei lavoratori e delle loro famiglie, in ogni tempo e luogo ed in ogni evenienza della vita;*
- 6. diritto alla costituzione di libere organizzazioni sindacali democratiche ed al libero esercizio della loro azione sindacale, ivi compreso il diritto di sciopero, per la legittima difesa degli interessi di chi lavora;*
- 7. diritto alla rappresentanza dei lavoratori negli organismi che esistono o possono esistere, in modo da rendere determinante l'influenza del mondo del lavoro sugli orientamenti sociali della vita nazionale;*
- 8. diritto all'immissione delle forze del lavoro nella gestione e nel possesso dei mezzi di produzione.*

IV

Sulla base di questi fondamentali diritti dei lavoratori, la nuova Organizzazione si propone i seguenti obiettivi:

- 1. associare tutte le categorie di lavoratori in sindacati democratici, indipendenti da qualsiasi influenza esterna, sia politica che ideologica e mirante esclusivamente alla difesa degli interessi dei lavoratori, ispirati al principio della supremazia del lavoro sul capitale, essendo il lavoro la più alta espressione di dignità dell'essere umano;*
- 2. elevare, nel quadro e nello spirito della più ampia solidarietà, il tenore di vita dei lavoratori ed in particolare le condizioni economiche e sociali delle categorie meno progredite, al fine di assicurare a tutti, sul piano economico e culturale, una condizione di vita adeguata allo sviluppo della Nazione;*

3. realizzare concretamente il principio del pieno impiego di tutte le energie lavorative del Paese, anche attraverso l'impulso alla istituzione tecnica e professionale dei lavoratori per conseguire la migliore qualificazione della mano d'opera;
4. promuovere con ogni mezzo ed anche mediante radicali riforme, la migliore utilizzazione di tutte le risorse attuali potenziali della Nazione;
5. promuovere con ogni mezzo la solidarietà economica tra i popoli e far riconoscere il principio della libera circolazione del lavoro nel mondo e del libero accesso alle materie prime;
6. stabilire ed intensificare i rapporti di fraterna collaborazione con Organizzazioni Sindacali democratiche di altri paesi, allo scopo di contribuire al benessere generale ed alla pace tra i popoli.

Roma, addì 30 aprile 1950

Capitolo I

Costituzione e scopi

Articolo 1	pagina 6
Articolo 2	pagina 6
Articolo 3	pagina 6

Capitolo II

Organismi Nazionali

Articolo 4 – Congresso Nazionale	pagina 7
Articolo 5 – Consiglio Generale	pagina 8
Articolo 6 – Comitato Esecutivo	pagina 9
Articolo 7 – La Segreteria	pagina 9
Articolo 8 – Il Collegio Sindacale	pagina 10
Articolo 9 – Il Collegio dei Probiviri	pagina 10

Capitolo III

Organismi Regionali

Articolo 10 – Congresso Regionale	pagina 12
Articolo 11 – Consiglio Generale Regionale/Interregionale	pagina 13
Articolo 12 – Comitato Esecutivo Regionale/Interregionale	pagina 13
Articolo 13 – Segreteria Regionale/Interregionale	pagina 13
Articolo 14 – Collegio Sindacale	pagina 13

Capitolo IV

Gestione Commissariale e Reggenza

Articolo 15 – Commissariamento	pagina 14
Articolo 16 – Reggenza	pagina 14

Capitolo V

Patrimonio e Contribuzione

Articolo 17 – Patrimonio	pagina 15
Articolo 18 – Contribuzione	pagina 15

Capitolo VI

Bilancio annuale e previsionale

Articolo 19 – Bilancio Annuale	pagina 15
Articolo 20 – Bilancio di Previsione	pagina 15

Capitolo VII

Incompatibilità

Articolo 21 – Incompatibilità	pagina 16
-------------------------------	-----------

Capitolo VIII

Rotazioni e limiti d'età

Articolo 22 – Rotazioni e limiti di età	pagina 16
---	-----------

Capitolo IX

Eleggibilità e Cooptazioni

Articolo 23 – Eleggibilità

pagina 17

Articolo 24 – Cooptazioni

pagina 17

Capitolo X

Modifiche Statutarie

Articolo 25 - Modifiche Statutarie

pagina 18

Capitolo XI

Scioglimento della Federazione

Articolo 26 - Scioglimento della Federazione

pagina 18

Capitolo XII

Regolamento allo Statuto

Articolo 27 - Regolamento allo Statuto

pagina 18

Capitolo XIII

Disposizioni Finali

Articolo 28 - Disposizioni Finali

pagina 18

Capitolo I COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1

E' costituita la **Federazione Italiana Sindacati Terziario (F.I.S.T.)**, con sede in Roma. Essa è una Federazione di prima affiliazione che aderisce alla CISL, di cui accetta lo Statuto. Inoltre aderisce sul piano internazionale alle Federazioni di categoria o comitati aderenti alla CES ed alla CISL internazionale.

La nuova Federazione si articolerà in sindacati di seconda affiliazione, la FISASCAT CISL e la FELSA CISL, secondo quanto previsto dall'art. 4 dello statuto confederale Cisl, che mantengono la propria autonomia contrattuale, organizzativa ed amministrativa.

Articolo 2

La F.I.S.T. unisce e coordina i sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa ed ha come scopo quello di unificare azioni e servizi impegnandosi a:

- Stabilire gli indirizzi generali delle politiche contrattuali e di rappresentanza del settore;
- Favorire lo sviluppo del welfare contrattuale e della bilateralità;
- Promuovere la formazione continua per l'occupabilità;
- Realizzare la formazione dei quadri;
- Incrementare Politiche previdenziali integrative;
- Ottimizzare lo Sviluppo organizzativo e dei servizi agli iscritti;
- Sviluppare altre azioni definite dagli organi per la realizzazione degli scopi sociali.

La F.I.S.T. si articola a livello nazionale e regionale mentre i sindacati di seconda affiliazione manterranno i livelli territoriali e/o regionali attualmente in essere.

Articolo 3

La Federazione si propone di affermare gli interessi collettivi e individuali di natura sindacale connessi ai rapporti economici, sociali e professionali dei lavoratori dei settori inquadrati.

In particolare essa:

- a) stipula, attraverso i sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa, i quali conservano la piena ed esclusiva titolarità, contratti, accordi e protocolli collettivi di lavoro con le controparti, che interessano i settori rappresentati e inquadrati;
- b) studia ed elabora linee per la partecipazione alla soluzione dei problemi politici, economici e sociali dei settori in cui opera, nel quadro degli indirizzi di politica economica della Confederazione;
- c) tende a realizzare la piena partecipazione dei lavoratori alla formazione professionale, alla gestione del collocamento ed alla tutela previdenziale ed assistenziale dei settori inquadrati;
- d) promuove e coordina la costituzione e lo sviluppo dei propri organismi in ogni ambiente di lavoro di propria competenza, mediante interventi di politica organizzativa, ai livelli territoriali e nazionali;
- e) promuove una politica di pari opportunità tra uomini e donne al fine di garantire una piena partecipazione alla vita democratica dell'Organizzazione, con particolare attenzione alla parte sottorappresentata, atta a creare una presenza negli organismi dell'Organizzazione e nelle rappresentanze esterne, il più corrispondente possibile e all'effettiva presenza delle lavoratrici;

- f) promuove le iniziative idonee per lo sviluppo dell'attività formativa degli iscritti e dei quadri dirigenti;
- g) esercita, previa consultazione fra FISASCAT e FeLSA, tutte le funzioni che siano a essa demandate in virtù di leggi regolamenti, statuti e disposizioni proprie di organismi sindacali cui aderisce;
- h) designa, su indicazione di FISASCAT e FeLSA, le rappresentanze categoriali ed intercategoriali in commissioni, enti e organismi quando tali rappresentanze siano previste e ammesse da leggi, contratti e regolamenti;
- i) promuove la tutela dei diritti etnici al fine di garantire piena partecipazione alla vita democratica della Federazione;
- j) promuove, coordina e sostiene una politica sindacale atta a realizzare le pari opportunità, la tutela e la dignità della persona.

Capitolo II

ORGANISMI NAZIONALI

Organi Nazionali della Federazione sono:

- a) Congresso Nazionale
- b) Consiglio Generale
- c) Comitato Esecutivo
- d) Segreteria Nazionale
- e) Collegio Sindacale
- f) Collegio dei Probiviri

Articolo 4

Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale è l'organismo massimo deliberante e si riunisce ogni quattro anni in corrispondenza con la convocazione del Congresso Confederale, salvo la convocazione straordinaria che può essere richiesta:

- dal Consiglio Generale a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti;
- da 1/3 delle strutture regionali che a loro volta siano rappresentative di 1/3 degli iscritti ai sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa a mezzo delle strutture regionali che sono responsabili dell'autenticità delle firme.

Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate.

Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai rispettivi congressi delle Federazioni nazionali di seconda affiliazione Fisascat e Felsa, in regola con il tesseramento. Partecipano con solo diritto di parola, se non sono delegati, i componenti del Consiglio Generale uscente.

L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Consiglio Generale e deve essere noto almeno un mese prima della data di convocazione. Per l'ordine dei lavori valgono le norme dell'apposito Regolamento fissate, di volta in volta, dal Consiglio Generale uscente ed approvate dal Congresso all'inizio dei lavori.

Il Congresso fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria.

Il Congresso elegge i componenti del Consiglio Generale, i delegati al Congresso Confederale, i componenti del Collegio dei Sindaci ed i Componenti del Collegio dei Probiviri.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto fissa le disposizioni relative alla rappresentanza femminile nelle liste dei delegati.

Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice (cioè 50% più uno dei votanti) ad eccezione di quelle per le quali si prevede una maggioranza qualificata.

Articolo 5

Il Consiglio Generale

Il Consiglio Generale della F.I.S.T. è composto:

- a) componenti eletti dal congresso nazionale della Fist;
- b) segretari generali regionali di diritto, eletti dai Consigli Generali Regionali della Fist;
- c) componenti di diritto, eletti dai rispettivi Consigli Generali nazionali delle Federazioni di seconda affiliazione Fisascat e Felsa.

Il Consiglio Generale è l'organismo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Ha il compito di definire gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa della Federazione sulla base delle deliberazioni del Congresso.

Esamina ed approva le proposte contenute nella relazione che la Segreteria sottopone al Congresso e le linee di politica delle risorse.

Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso sia ordinario sia straordinario della Federazione.

Emana il Regolamento per l'attuazione dello Statuto della Federazione e decide sugli eventuali adeguamenti allo Statuto Confederale.

Fissa le norme delle contribuzioni integrative a quelle confederali e delle Federazioni di seconda affiliazione. Può demandare questo compito al Comitato Esecutivo.

Nomina commissioni di studio e di lavoro per l'approfondimento di materie specifiche. Può integrare dette commissioni con dirigenti non facenti parte del Consiglio Generale e con esperti esterni della categoria.

E' facoltà della Segreteria proporre la partecipazione di esperti alle sedute del Consiglio Generale in cui si discutano materie specifiche attinenti ai problemi dei settori inquadrati.

Il Consiglio Generale è normalmente convocato dall'Esecutivo, su proposta della Segreteria, almeno due volte all'anno. In via straordinaria può essere convocato su richiesta di 1/3 dei componenti del Consiglio Generale o della maggioranza semplice dell'esecutivo. In caso di urgenza può essere convocato dalla Segreteria.

Le decisioni del Consiglio Generale sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto o il successivo Regolamento prevedono la maggioranza qualificata.

Il Consiglio Generale, prima di procedere alle votazioni per la elezione della Segreteria, delibera sulla base di esigenze di funzionalità la composizione della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria secondo quanto stabilito dal regolamento e nel limite massimo definito nel regolamento di attuazione della Fist Cisl Nazionale.

Nomina su proposta della Segreteria Nazionale la responsabile del Coordinamento delle Politiche di Genere che entra a far parte di diritto del Consiglio Generale ove non ne sia già componente.

Il Consiglio Generale è formato dai componenti eletti dal Congresso nazionale della F.I.S.T. e da componenti di diritto.

Il Consiglio Generale della F.I.S.T. elegge il presidente del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto definisce il numero complessivo dei componenti, il numero dei componenti da eleggere in sede congressuale ed il numero e le modalità di definizione dei componenti di diritto.

La componente elettiva così determinata dovrà essere almeno pari al 50% più uno, del numero complessivo dei componenti del Consiglio Generale. Gli eventuali componenti derivanti dalle cooptazioni previste dallo Statuto non vengono considerati per il conteggio della percentuale di cui sopra.

Articolo 6

Il Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da componenti di provenienza delle federazione di seconda affiliazione, FISASCAT e FeLSA , eletti dal Consiglio Generale della F.I.S.T..

Del Comitato Esecutivo fanno parte di diritto, anche i componenti della segreteria della F.I.S.T..

Il Comitato Esecutivo è l'organismo competente per l'attuazione degli indirizzi definiti dal Consiglio Generale.

Si riunisce almeno ogni tre mesi ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti.

Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Segretario Generale.

Le decisioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza semplice, salvo quelle per le quali il presente Statuto prevede la maggioranza qualificata.

Il Comitato Esecutivo convoca il Consiglio Generale con deliberazione a maggioranza semplice, fissandone l'ordine del giorno.

Annualmente approva il bilancio preventivo e consuntivo predisposti dalla Segreteria.

E' competente a deliberare la gestione commissariale delle strutture regionali nel caso di gravi e ripetute violazioni dello Statuto nonché nei casi di accertata carenza politica, sindacale, organizzativa e amministrativa.

Emana annualmente, su mandato del Consiglio Generale, le norme sulla contribuzione.

Dirime i conflitti tra le strutture associate e gli iscritti in conformità allo Statuto e nell'interesse generale e superiore della Organizzazione.

Il Comitato Esecutivo per quanto attiene alle politiche di genere si avvale del contributo di studio, elaborazione e proposta della responsabile delle politiche di genere della F.I.S.T.

Articolo 7

La Segreteria

La Segreteria è espressione dei sindacati di seconda affiliazione FISASCAT e FeLSA ed è eletta dal Consiglio Generale della F.I.S.T.

La Segreteria Nazionale è composta da:

- a) Segretario Generale;
- b) Segretari.

La Segreteria Nazionale rappresenta la Federazione nei confronti dei terzi e delle Pubbliche Autorità.

Essa risponde insieme, di fronte, ai superiori organismi deliberanti della gestione del patrimonio finanziario della Federazione.

Essa prende tutte le misure e le iniziative atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organismi deliberanti.

Predisporre ogni quattro anni per il Congresso la relazione programmatica.

Predisporre ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Comitato Esecutivo.

Il Segretario Generale ha la rappresentanza legale della Federazione; **ad** esso spetta inoltre il compito di promuovere e coordinare l'attività della Segreteria.
I Segretari hanno la responsabilità di settori di attività federale.

Articolo 8

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti, indicati proporzionalmente dai sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa, eletti dai rispettivi Consigli Generali.

Essi sono eletti dal Congresso nazionale della Fist e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel Registro di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Collegio dei Sindaci della Federazione provvede al controllo amministrativo e adempie alla sua funzione a norma degli articoli del presente Statuto, del relativo Regolamento e degli ulteriori regolamenti.

Esso partecipa alle sedute del Consiglio Generale con voto consultivo; a mezzo del suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo sia al Consiglio Generale della Federazione; risponde della sua azione dinanzi al Congresso.

Risultano eletti componenti effettivi del Collegio dei Sindaci i tre candidati che hanno riportato in sede congressuale il maggior numero di voti.

I due candidati che seguono immediatamente nella graduatoria dei suffragi fanno parte quali componenti supplenti.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altra causa, uno dei due componenti effettivi subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che abbia riportato il maggior numero dei suffragi.

Qualora non sussistano i candidati non eletti, il Consiglio Generale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, sarà eletto chi ha riportato più voti.

Il Consiglio Generale, nomina il Presidente, scegliendolo tra i componenti effettivi, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Qualora la vacanza riguardi il Presidente, il Consiglio Generale ne nomina uno ex-novo, scegliendo tra gli iscritti o non iscritti che abbiano requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

E', inoltre, incompatibile la carica di sindaco di un organismo con quella di sindaco di un altro organismo, eccettuate le ipotesi in cui la carica sia esercitata all'interno delle strutture territoriali e Regionali/interregionale di Federazioni e/o confederali.

Articolo 9

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è un organismo di garanzia statutaria e di giurisdizione interna della Federazione.

L'attività del Collegio dei Probiviri deve essere improntata ai principi di autonomia ed indipendenza.

E' composto da 1 Presidente e 4 componenti, indicati proporzionalmente dai sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa, eletti dal Congresso nazionale della Fist.

Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.

Risultano eletti componenti il Collegio dei Probiviri i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o per altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Qualora non sussistano candidati non eletti i Consigli Generali provvedono all'integrazione del Collegio e nel caso di più candidature risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.

Il Consiglio Generale nomina, nella prima riunione dopo il Congresso, il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti, tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.

Se la vacanza riguarda il Presidente del collegio, il Consiglio Generale ha la facoltà di eleggerlo ex-novo, anche al di fuori dei membri in carica, tra soggetti, iscritti o non iscritti alla Organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.

Il Collegio ha il compito di decidere, in prima istanza, previa adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto e del Regolamento e sulle vertenze elettorali, di dirimere le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli delle Federazioni di seconda affiliazione, nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento di attuazione.

Il Collegio dei Probiviri della Federazione è inoltre competente a pronunciare, entro il termine perentorio di quindici giorni, la ratifica di legittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali.

E' competente inoltre in prima istanza per i conflitti interni alla categoria.

Il Collegio emette:

a) ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;

b) lodi decisorie del merito delle controversie.

I lodi del Collegio devono essere motivati.

Sono comunicati alle parti a cura del Presidente e hanno immediato valore esecutivo per le Strutture ed gli iscritti cui essi si riferiscono.

Il Collegio, su motivato ricorso avverso provvedimenti formali, qualora ravveda sulle questioni da decidere esigenze di urgenza e contemporaneamente il pericolo che, nelle more del normale procedimento statutario si determinino danni irreparabili, può assumere con ordinanza i provvedimenti cautelari del caso, nel termine di quindici giorni dal ricevimento del ricorso.

Tali ordinanze non pregiudicano il merito e possono essere revocate dallo stesso Collegio che le ha emesse, previa adeguata motivazione.

Nel caso di emissione delle ordinanze, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro trenta giorni dalla decorrenza dell'ordinanza.

Il Collegio dei Probiviri è competente ad infliggere sanzioni di natura disciplinare a tutti gli iscritti dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa.

Le sanzioni che possono essere inflitte sono:

- Il richiamo scritto;
- La deplorazione con diffida;
- La destituzione dalle eventuali cariche;
- La sospensione da tre a dodici mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- L'espulsione.

In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati il Collegio dei Probiviri può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.

Gli iscritti dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa sospesi sono automaticamente riammessi nell'Organizzazione al termine del periodo di sospensione.

Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di un'elezione e non per cooptazione.

Gli iscritti dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa espulsi dall'Organizzazione potranno essere riammessi non prima di cinque anni dal provvedimento, in base alla procedura stabilita nel Regolamento.

Per misura cautelativa l'iscritto sottoposto a procedimento penale può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.

Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria Nazionale e Regionale della categoria di seconda affiliazione Fisascat o Felsa per i rispettivi livelli di competenza, sentite la Federazione regionale/Territoriale e la Unione Sindacale Territoriale dove è avvenuta l'iscrizione.

La sospensione cautelativa è immediatamente esecutiva e deve essere ratificata dal competente Collegio dei Probiviri entro trenta giorni, pena la nullità.

La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata.

Qualora si rendessero necessari altri provvedimenti, si deve seguire la normale procedura riguardante i ricorsi al Collegio dei Probiviri prevista dallo Statuto e dal Regolamento.

Quando le Segreterie delle federazioni di seconda affiliazione Fisascat e Felsa, nell'ambito della specifica competenza territoriale, sono a conoscenza di violazioni statutarie hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.

L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, viene fatto rinvio al Regolamento di Attuazione dello Statuto Cisl ed alle norme adottate dal Collegio Confederale dei Probiviri Cisl.

Capitolo III

ORGANISMI REGIONALI/INTERREGIONALI

Organi Regionali ed interregionali della Federazione sono:

- Congresso Regionale
- Consiglio Generale Regionale
- Comitato Esecutivo Regionale, qualora previsto
- Segreteria Regionale
- Collegio Sindacale

Articolo 10

Congresso Regionale/Interregionale

Le modalità per lo svolgimento dei congressi regionali o interregionale, saranno definite dal Consiglio Generale Nazionale della F.I.S.T. e determinate in maniera proporzionale agli iscritti delle Federazioni di seconda affiliazione Fisascat e Felsa, secondo il quoziente di rappresentatività che sarà determinato dai Consigli Generali delle Fist regionali.

Articolo 11

Consiglio Generale Regionale/Interregionale

Il Consiglio Generale Regionale/interregionale sarà composto in maniera proporzionale dalle federazioni di seconda affiliazione Fisascat e Felsa e definito a livello regionale in accordo tra la Segreteria nazionale e quelle regionali.

Il Consiglio generale Regionale/interregionale:

- Definisce gli indirizzi di massima dell'attività sindacale ed organizzativa sulla base delle deliberazioni del Congresso della Fsr e della Fsi;
- Approva i bilanci preventivi e consuntivi della FSR e della FSI;
- Designa i rappresentanti di diritto nel Consiglio generale Nazionale della Fist in base alle norme del Regolamento di attuazione della Fist nazionale;
- Si riunisce almeno 4 volte all'anno e può essere convocato in seduta straordinaria su richiesta di 1/3 dei componenti.

Le competenze e le modalità di funzionamento degli organismi di cui al presente articolo sono stabilite dai rispettivi statuti e regolamenti regionali ed interregionale.

Lo statuto della Fist dell'Alto Adige è redatto in relazione alla specifica situazione etnico-linguistica del suo territorio in conformità, in ogni caso, con le norme ed i principi del presente statuto.

Articolo 12

Comitato Esecutivo Regionale/Interregionale

L'Esecutivo regionale/interregionale, se previsto, sarà definito dal consiglio generale regionale o interregionale della Fist Cisl in maniera proporzionale dalle Federazioni di seconda affiliazione della Fisascat e della Felsa.

Articolo 13

Segreteria Regionale/Interregionale

La Segreteria regionale/interregionale è espressione dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa, è eletta dal Consiglio generale regionale/interregionale ed è composta:

- a) dal Segretario generale;
- b) dai Segretari.

Articolo 14

Collegio Sindacale regionale/interregionale

Il Collegio dei Sindaci sarà composto da tre componenti effettivi e due supplenti individuati dalle categorie di seconda affiliazione Fisascat e Felsa.

Il Presidente sarà eletto dal Consiglio Generale regionale/interregionale della F.I.S.T.

Gli organismi di cui sopra si intendono a livello regionale o interregionale e saranno eletti secondo le modalità di cui all'articolo 8 del presente statuto.

Capitolo IV

GESTIONE COMMISSARIALE E REGGENZA

Articolo 15

Commissariamento

Nei casi di gravi violazioni dello Statuto della FIST, il mancato rispetto delle decisioni degli Organismi della Federazione sulle scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive da parte delle Strutture Regionali, nonché nel caso di grave inefficienza delle strutture stesse, il Comitato Esecutivo della FIST Nazionale, a maggioranza dei due terzi dei presenti, può con provvedimento motivato e su adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento degli Organismi e la nomina di un Commissario.

Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati con identica procedura dal Comitato Esecutivo nei confronti delle Fsr/Fsi.

Negli stessi casi di cui al comma precedente il comitato Esecutivo può con la stessa procedura disporre la sospensione delle rappresentanze regionali dal diritto di partecipazione agli organismi federali ai vari livelli di competenza di cui facciano parte.

La durata massima di sospensione è di quattro mesi.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e va trasmesso contemporaneamente al Collegio dei Probiviri, il quale dovrà provvedere, entro il termine di quindici giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.

Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo e del Regolamento, può essere nominato un commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche munito di poteri necessari, senza ricorrere allo scioglimento degli organismi.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi, possono essere decisi dalla Federazione Nazionale con l'osservanza di quanto stabilito nel dettato del presente articolo e del Regolamento.

E' ammesso il ricorso, nel termine perentorio di quindici giorni, al collegio Confederale dei Probiviri per la verifica di legittimità.

Articolo 16

Reggenza

Quando un Organismo di Federazione Regionale/interregionale della FIST risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengano di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla sostituzione, gli stessi possono richiedere alla Segreteria Nazionale che venga nominato un Reggente che può essere estraneo all'Organismo stesso o anche alla Categoria.

La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare prima allorché l'Organismo sia nelle condizioni di eleggere il Dirigente, secondo le normali procedure statutarie, d'intesa con la Federazione Nazionale.

Viene sollevata da responsabilità e/o manlevate la Federazione Nazionale da qualsiasi atto o azione nei casi previsti dal presente capitolo.

Capitolo V

PATRIMONIO E CONTRIBUZIONE

Articolo 17

Patrimonio

Il patrimonio della Federazione è costituito dalle quote di contribuzione e da tutti i beni mobili ed immobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa.

Finché dura la FIST, le associazioni ad essa aderenti non possono chiedere le divisioni del fondo comune o patrimoniale né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

La Federazione risponde di fronte ai terzi e alla autorità giudiziaria unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Nazionale che presiede al settore relativo all'Amministrazione, eventualmente sia stato all'uopo delegato.

La Federazioni Regionali o le persone che le rappresentano sono responsabili, per le obbligazioni da esse direttamente assunte, verso chiunque e non potranno, per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto della dipendenza dalla Federazione Nazionale, chiedere di essere sollevate dalla stessa.

Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione a favore delle Federazioni Regionali, costituiscono normale attività di assistenza propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.

Si rinvia a quanto previsto dal DLgs 4/12/1997 n.460 ed alle norme di Legge esistenti in materia.

Articolo 18

Contribuzione

Per il funzionamento della F.I.S.T. vengono riconosciuti alla Federazione del terziario le risorse secondo le proporzionali quote di contribuzione che saranno definite annualmente dalle due Federazioni ai vari livelli.

Capitolo VI

Articolo 19

Bilancio Annuale

Il Bilancio è redatto dalla Segreteria Nazionale e portato all'approvazione del Comitato Esecutivo secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal regolamento di attuazione al presente statuto.

Articolo 20

Bilancio Di Previsione

Il Bilancio di Previsione è redatto dalla Segreteria Nazionale e portato all'approvazione del Comitato Esecutivo entro il 30 novembre di ciascun anno.

Capitolo VII

Articolo 21 Incompatibilità

Per affermare l'assoluta autonomia della FIST e della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti, delle assemblee legislative e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive ed esecutive, a qualsiasi livello (compresi i Sindaci e i Probiviri) le seguenti incompatibilità elencate nel regolamento.

Nell'ambito delle cariche ricoperte nei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa non agiscono le incompatibilità con le cariche ricoperte nella F.I.S.T. ai vari livelli, nei limiti previsti dallo Statuto e dal regolamento di attuazione dello statuto.

Capitolo VIII

Articolo 22 Rotazioni e Limiti di Età

Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, Segretari Generali e Segreterie a tutti i livelli, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica è:

- di tre mandati (12 Anni) per i Segretari Generali ed i Segretari generali aggiunti di Usr/Usi, Ust, di Federazione di Categoria regionale e territoriale nonché per i componenti di Segreteria a tutti i livelli di Federazione e confederale;
- di due mandati più il terzo mandato con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti del Consiglio Generale, per i Segretari Generali di Federazione nazionale di categoria;
- di due mandati (8 anni) per il Segretario Generale della struttura nazionale confederale.

Al fine di favorire terzietà ed indipendenza delle funzioni di garanzia dei Collegi di cui al capitolo V del presente statuto, il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la carica di Presidente, all'interno della stessa struttura, è di due mandati congressuali; con apposita norma regolamentare viene fissato, in ogni struttura, il termine massimo di durata per lo svolgimento della funzione di componente degli stessi Collegi che non può comunque superare i 3 mandati (12 anni).

Gli eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di Segreteria a qualsiasi livello.

I componenti delle Segreterie possono mantenere la carica sino al 65° anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione ed indipendentemente dall'erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivati dall'interessato.

I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo e di quanto previsto nel regolamento sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.

Capitolo IX

ELEGGIBILITA' E COOPTAZIONI

Articolo 23

Eleggibilità

Gli iscritti con requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento possono accedere alle cariche direttive della Federazione Nazionale alla sola condizione di avere un'anzianità di almeno 2 anni di iscrizione alla Cisl per il tramite dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa.

Per l'accesso degli iscritti alle cariche direttive delle strutture regionali occorre avere un'anzianità di almeno 1 anno di iscrizione alla Cisl per il tramite dei sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa.

Articolo 24

Cooptazioni

Il Consiglio Generale Nazionale e quelli regionali hanno facoltà di cooptare al proprio interno, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei componenti l'Organismo, nuovi componenti nel limite del 5% dei componenti gli organismi stessi nel rispetto delle proporzioni stabilite per la composizione dei vari organismi.

Nel caso in cui le decadenze degli organismi espressi dai Congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad un terzo del totale la percentuale può essere estesa fino al 20%.

Capitolo X

Articolo 25

MODIFICHE STATUTARIE

Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso Nazionale della FIST:

- a) dal Congresso dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
- b) dal Consiglio Generale a maggioranza di 2/3;
- c) dai Consigli Generali Regionali/interregionale della FIST a maggioranza di 2/3 delle strutture regionali che siano rappresentative di 2/3 degli iscritti ai sindacati di seconda affiliazione Fisascat e Felsa.

Il Consiglio Generale, nella riunione che convoca il Congresso, nomina una Commissione con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica che pervengono dalle strutture abilitate, le porta a conoscenza di tutte le strutture in tempo utile per un dibattito nella fase pregressuale; infine il Consiglio Generale, prima del Congresso, esamina le proposte e propone al Congresso quelle che hanno ricevuto i 2/3 dei voti, mentre su quelle approvate a maggioranza semplice, porta il parere al Congresso stesso che si pronuncia, in via definitiva, a maggioranza di 2/3.

Capitolo XI

Articolo 26

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza dei 3/4 dei voti rappresentati.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il Congresso Nazionale, delibera la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione esistente, che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, fatto salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Capitolo XII

Articolo 27

REGOLAMENTO ALLO STATUTO

La F.I.S.T. deve dotarsi di un Regolamento di attuazione del proprio Statuto.

Il Regolamento di attuazione dello Statuto deve essere deliberato e può essere successivamente modificato dal Consiglio Generale esclusivamente in base alla seguente procedura.

Il Consiglio Generale della F.I.S.T. deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno quindici giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del Regolamento stesso.

Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Capitolo XIII

Articolo 28

DISPOSIZIONI FINALI

Le Organizzazioni iscritte alla FIST devono attenersi alle norme del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dal successivo Regolamento di attuazione, valgono le norme dello Statuto e del Regolamento Confederale CISL.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.